CONTRATTO DI CESSIONE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4403 del 30/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Tra NEUPHARMA SRL con sede in Via Lorenzo Respighi 7, 00197 Roma, Italia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 11846301007, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Fabio Eugenio Borella

(di seguito ”cedente”)

e FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede in Via Francesco Sforza, 28, 20122 Milano (MI), Italia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04724150968 in persona del Prof. Fabio Blandini, Direttore Scientifico

(di seguito "cessionaria")

Premesso

a) che la cedente è la licenziataria del marchio di certificazione di titolarità della cessionaria;

b) recentemente la cessionaria è venuta a conoscenza che la cedente ha depositato, due domande in Unione Europea aventi ad oggetto i marchi e CHOCOFRIP e, in data 8 gennaio 2026, la registrazione in Unione Europea numero **019300428** avente ad oggetto il marchio in relazione a prodotti delle classi 5 e 29 (di seguito il Marchio), senza il consenso della licenziante, odierna cessionaria;

c) che le parti hanno manifestando una disponibilità negoziale a risolvere la questione in via amichevole;

d) in particolare, la Cedente ha manifestato la sua disponibilità a cedere alla Cessionaria, che accetta, la piena titolarità del Marchio e di tutti i diritti di esclusiva ad essi connessi e relativi

tutto ciò premesso e confermato per formare parte
integrante e sostanziale del presente contratto

si conviene e si dichiara quanto segue

1) la Cedente, come sopra rappresentata, cede con l'immediato trasferimento della piena proprietà e con le garanzie del contratto ai sensi di legge alla Cessionaria, per la quale accetta e acquista il sottoscritto suo legale rappresentante, il Marchio, affinchè la cessionaria possa godere e fruire, di tutti i diritti sul marchio come ne godrebbe e fruirebbe la cedente, subentrando a quest'ultima in tutti i diritti e gli obblighi che derivano dalla titolarità della registrazione sopra citata,
2) La Cedente si impegna a cooperare con la Cessionaria, affinché la Cessione della Domanda venga regolarmente trascritta presso l'EUIPO, impegnandosi sin da ora a sottoscrivere tutti i documenti che dovessero a tale fine rendersi necessari. Resta inteso che le spese di trascrizione saranno interamente a carico della Cedente;

3) La Cedente si impegna a non usare, depositare domande e/o ottenere registrazioni e/o mantenere eventuali registrazioni di marchio, e/o di qualsiasi altro segno distintivo, includenti il Marchio o qualsiasi altro segno confondibile con lo stesso;
4) Le Parti riconoscono che la presente cessione del Marchio avviene senza corresponsione di alcun corrispettivo, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa economica derivante dal presente trasferimento.
5) Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
6) Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, l'esecuzione, la cessazione, la validità e l'efficacia del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
7) Il presente Contratto costituisce mera esecuzione di diversi e separati accordi intervenuti tra le Parti, inter alia in merito alla Cessione.
8) Il presente Contratto può essere modificato o emendato esclusivamente mediante accordo scritto e sottoscritto dalle Parti.
9) La nullità, anche solo parziale, di una o più clausole del presente Contratto non comporterà la nullità dell'intero contratto, né quella della rimanente clausola parzialmente nulla.
10) Il mancato esercizio di una delle Parti dei diritti o delle facoltà di cui al presente Contratto non costituisce, né potrà essere considerata, come rinuncia ad essi o rinuncia alla futura osservanza degli stessi; né la rinuncia scritta ad un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione comporterà la

rinuncia di un qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione.

11) Le Parti, nell'adempimento delle obbligazioni e nell'esercizio dei diritti assunti ai sensi del presente Contratto, si impegnano ad osservare le disposizioni di legge applicabili.

12) Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente Contratto è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena reciproca libertà, in relazione a tutte le clausole del presente Contratto, e con libera determinazione di ciascuna, pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e ss. del Codice civile.

Luogo e data: _____

NEUPHARMA SRL

dott. Fabio Eugenio Borella

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

prof. Fabio Blandini